



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMONTANI e FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2008

Modifica del codice civile in materia
di separazione consensuale in assenza di figli minori

ONOREVOLI SENATORI. – Osservando la frequenza delle separazioni coniugali, si può essere indotti a trascurare il travaglio psichico che ne deriva: la separazione, invece, pur essendo ormai metabolizzata nel costume sociale, è uno degli eventi più dolorosi dell'esistenza umana, infatti, rappresenta un momento traumatico nella vita di una coppia, che dovrà affrontare e rielaborare la disgregazione del proprio rapporto affettivo.

A questa ferita, vanno aggiunti i costi economici che i coniugi dovranno sostenere anche nel caso si tratti di una separazione consensuale.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat la tipologia di procedimento più comunemente scelta dai coniugi è proprio quella consensuale: nel 2005 si sono chiuse consensualmente l'85,5 per cento delle separazioni e il 77,6 per cento dei divorzi, inoltre, quasi la metà delle separazioni (il 47,2 per cento) avviene tra coniugi in assenza di figli minori.

Sempre secondo i dati diffusi dall'Istat un procedimento consensuale di separazione si esaurisce mediamente in circa 150 giorni.

Ciò grava senza dubbio sull'intero apparato giudiziario.

Infatti, l'enorme mole di arretrato nella giustizia civile è giunto ormai a superare i

quattro milioni e mezzo di controversie civili pendenti.

È necessario dunque intervenire per accelerare la definizione di alcuni passaggi processuali che sono caratterizzati da procedure lunghe ed articolate e da scadenze prolungate nel tempo, non più comprensibili in un mondo sempre più veloce e globalizzato. Tra le procedure giudiziarie che potrebbero essere sottratte alla competenza del tribunale, così da contribuire all'alleggerimento del contenzioso e a decisioni auspicabilmente più rapide, rientrano le separazioni consensuali.

L'articolo 158 del codice civile prevede al primo comma che «la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice».

È, dunque auspicabile agevolare nella forma e nei tempi le unioni matrimoniali fallite, con il duplice effetto di diminuire i costi e di snellire l'attività dei tribunali.

Per questa ragione il presente disegno di legge reca una modifica al codice civile, così da prevedere in caso di separazione consensuale di coppie senza figli minori, la possibilità che sia un notaio ad emettere il decreto di omologazione senza la necessità di ulteriori atti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «con figli minori»;

b) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

«Art. 158-bis. - (*Separazione consensuale in assenza di figli minori*). - La separazione per il solo consenso dei coniugi in assenza di figli minori, può essere omologata oltre che dal giudice, anche da un notaio».

